

## **Gare gas, il nodo rimborso va alla corte Ue**

*La Corte europea di giustizia dovrà pronunciarsi sulla coerenza con le norme Ue delle norme italiane che negli ultimi anni hanno via via modificato in senso sfavorevole ai gestori uscenti della distribuzione gas i criteri per il rimborso che i gestori entranti devono riconoscere loro per gli impianti dopo le gare per l'affidamento*

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con una sentenza depositata martedì. La sentenza riguarda un ricorso della società di distribuzione di A2A Unareti (che si contende con 2i Rete Gas l'affidamento di Milano) contro il decreto 22 maggio 2014, con cui il ministero dello Sviluppo economico ha approvato le «Linee guida» sui criteri e le modalità applicative per la valutazione del “valore di rimborso” e il DM 20 maggio 2015, n. 106, di modifica del decreto ministeriale n. 226 del 2011 sui criteri delle gare d'ambito per l'affidamento.

Secondo Unareti tali provvedimenti, modificando la normativa nella parte in cui individuava come criterio per i rimborsi i contratti tra le parti, dove esistenti, e negli altri casi un regio decreto del 1925, ledono i principi di certezza del diritto, tutela dell'affidamento e irretroattività.

Il Consiglio di Stato nella sentenza riconosce che “le disposizioni normative che si sono succedute nel tempo hanno inciso sul criterio di determinazione dei rimborsi. In particolare – prosegue il Cds - nell'impianto regolatorio iniziale, costituito dall'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 2000 e dal DM n. 226 del 2011, nelle rispettive versioni originarie, i criteri di determinazione dei rimborsi erano determinati avendo riguardo ai criteri che le parti avevano contrattualmente sancito, e in mancanza di essi, dai criteri di cui al RD n. 2578 del 1925”.

Le successive disposizione di legge, aggiunge il Consiglio di Stato con riferimento ai decreti-legge n. 69 e 145 n. 145 del 2013 e al decreto-legge n. 91 del 2014 nonché ai relativi atti di attuazione (decreti ministeriali n. 74951 del 2014 e n. 106 del 2015) “hanno inciso su entrambi i profili. In particolare: i) con riferimento ai criteri convenzionali essi operano se sono stati stipulati prima dell'11 febbraio 2012 e abbiano un determinato contenuto in relazione ad alcuni elementi metodologici; ii) con riferimento ai criteri suppletivi legali, si è sostituito il riferimento a quelli contenuti nel RD n. 2578 del 1925 con quelli contenuti nelle linee guida”.

Il Cds ha quindi sospeso il giudizio chiedendo alla Corte Ue di stabilire se i principi e le norme europee rilevanti in questo caso siano compatibili o meno con una normativa nazionale “che prevede una applicazione retroattiva dei criteri di determinazione dell'entità dei rimborsi spettanti agli ex concessionari con incidenza su pregressi rapporti negoziali ovvero se tale applicazione sia giustificata, anche alla luce del principio di proporzionalità, dall'esigenza di tutelare altri interessi pubblici, di rilevanza europea, afferenti all'esigenza di consentire una migliore tutela dell'assetto concorrenziale del mercato di riferimento unitamente alla maggiore protezione degli utenti del servizio che potrebbero subire, indirettamente, gli effetti di un eventuale maggiorazione delle somme spettanti agli ex concessionari”.

Il riferimento agli utenti è legato al fatto che quanto maggiore è il rimborso riconosciuto ai gestori uscenti tanto maggior il costo di scaricare sulle tariffe di distribuzione.

## **Gare gas, il nodo valore di rimborso va alla Corte Ue**

*Sul ricorso di Unareti (A2A), che contesta diversi aspetti della normativa contenuta nelle Linee guida, tra cui la retroattività di applicazione*

Finisce alla Corte di giustizia Ue la querelle sulla determinazione del valore di rimborso degli asset di distribuzione gas per le gare Atem.

Il rinvio è stato deciso dal Consiglio di Stato (nell'udienza dello scorso 15 giugno, ma con sentenza pubblicata solo martedì scorso) in merito al ricorso di appello presentato da Unareti (A2A) contro la sentenza del Tar Lazio dell'ottobre 2016 sfavorevole alla società. Il Tribunale aveva ritenuto infondati i vari e articolati motivi avanzati rispetto alla normativa contenuta nelle Linee guida del Mise e sul decreto ministeriale 106/2015, relativi tra le altre cose al presunto mancato rispetto di quanto sancito dalla libera volontà delle parti, ai criteri di definizione dei prezzari, alla detrazione dei contributi versati dai privati per l'allacciamenti ed estensione della rete e alla riduzione della vita utile dei misuratori fino a G6.

I giudici avevano poi ritenuto inammissibili le doglianze di A2A in merito alla facoltà concessa ai Comuni di vendere la rete, scaricando quindi sul gestore subentrante l'obbligo di rimborsare gli asset al gestore uscente, e sui punteggi per gli investimenti in efficienza energetica. Ciò in quanto "la ricorrente non dimostra di essere titolare di un interesse attuale all'impugnazione delle previsioni in esame, non essendo a tal fine sufficiente la spendita della qualità di operatore che parteciperà a gare per acquisire l'affidamento del servizio di distribuzione del gas anche in Comuni ove non è attualmente presente".

Ora, il CdS chiede alla Corte Ue di stabilire se le norme europee "ostano ad una normativa nazionale che prevede una applicazione retroattiva dei criteri di determinazione dell'entità dei rimborsi spettanti agli ex concessionari con incidenza su pregressi rapporti negoziali ovvero se tale applicazione sia giustificata, anche alla luce del principio di proporzionalità, dall'esigenza di tutelare altri interessi pubblici, di rilevanza europea, afferenti all'esigenza di consentire una migliore tutela dell'assetto concorrenziale del mercato di riferimento unitamente alla maggiore protezione degli utenti del servizio che potrebbero subire, indirettamente, gli effetti di un eventuale maggiorazione delle somme spettanti agli ex concessionari".

QE, 07-12-17